



Comune di Melicuccà
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DEI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n. 3 del 06/03/2014

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Melicuccà in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639 e dell'IMU;
- 1.2 Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
- i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
 - i rapporti tributari iscritti nei ruoli per la riscossione affidati al concessionario;

CAPO II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI COMUNALI

Art. 2

Imposta Comunale sugli Immobili

- 2.1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICI approvato con delibera di C.C. n. 15 del 25.06.2010, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.lgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e retro con il versamento della sola imposta, con esclusione degli interessi e della sanzione prevista dall'art.14 del D.lgs 504 del 1992. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari di cui sopra con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.lgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.
- 2.2 I proprietari di aree fabbricabili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICI approvato con delibera di C.C. n. 15 del 25.06.2010, ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2009 2010 2011 con il versamento della sola imposta, con esclusione degli interessi e della sanzione prevista dall'art.14 del D.Lgs. 504 del 1992.
- Le suddette riduzioni non sono tra loro cumulabili. Sono esclusi gli interessi e le sanzioni.
- 2.3 Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in almeno tre rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, pena esclusione dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termine di scadenza è fissato per **il 30**

aprile 2014. Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive

- 2.4 Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle analoghe situazioni relative all'Imu 2012

Art. 3

Imposta comunale sulla pubblicità

- 3.1 I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del D.lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2012 e retro con il versamento dell'imposta pura, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 3.2 Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2012 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del D.lgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 10 del D.lgs n. 507 del 1993.
- 3.3 Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in almeno tre rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, pena esclusione dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termine di scadenza è fissato per **il 30 aprile 2014.** Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive

Art. 4

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- 4.1 I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiore, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D.lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari nel seguente modo:
- Per le annualità 2012 e retro, mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
- 4.2 Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in almeno tre rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, pena esclusione dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termine di scadenza è fissato per **il 30 aprile 2014.** Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive

Art. 5
Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

- 5.1 I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del D.lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del D.lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi le annualità 2012 e retro con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.
- 5.2 Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2012 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del D.lgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del D.lgs n. 507 del 1993.
- 5.3 Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in almeno tre rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, pena esclusione dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termine di scadenza è fissato per **il 30 aprile 2014**. Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive

Art. 6
Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

- 6.1 Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Melicuccà , a pena di decadenza, entro il 30 Aprile 2014, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:
- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
 - l'indicazione delle somme versate;
 - nei casi di cui all'art. 2.2: dichiarazione asseverata da un Tecnico, ovvero dichiarazione dell'Ufficio Tecnico comunale, in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti;
 - gli estremi del versamento eseguito.
- 6.2 L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
- Relativamente all'ICI e/o IMU: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - Relativamente alla Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - Relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
 - Relativamente alla Tosap: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

CAPO III

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Art. 7

Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP ed ICIAP

- 7.1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed ICIAP, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **non sono ancora divenuti definitivi**, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura oltre le spese di notifica e di riscossione, se dovute.

Art. 8

Atti divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP ed ICIAP

- 8.1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed ICIAP, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **sono divenuti definitivi** (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, oltre le spese di notifica e di riscossione, se dovute.

Art. 9

Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi

- 9.1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Melicuccà, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2014, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
- 9.2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

CAPO IV

MODALITÀ DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITÀ, EFFICACIA

Art. 10

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

- 10.1 La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 30 aprile 2014, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata.
- 10.2 Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
- 10.3 L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 11

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

- 11.1 Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 12

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

- 12.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
- 12.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
- 12.3 Si intendono abrogate le disposizioni regolamentari previgenti incompatibili con quelle del presente regolamento
- 12.4 Il Responsabile del Servizio Finanziario è autorizzato a darvi adeguata pubblicità in forma diffusa, nonché di adottare tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.